

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 novembre 2023, n. 326 **Nuovi Incontri Cooperativa Sociale (P.Iva 04379370754) - Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito del medesimo Comune di Galatina dalla Via Milano n. 70 alla Via Montegrappa n. 151 bis del Centro diurno non autosufficienti denominato "Santa Rita".**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

I RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata

in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) **il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture: 1.2.4 : *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"* .

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce: "1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

La stessa LR 9 del 2017 stabilisce all'art 17: *Trasferimento definitivo di strutture autorizzate all'esercizio che: "L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. L e strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."*

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge a seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito:

R.R. n. 4/2019:

ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. 4/2019

ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del centro diurno per soggetti non autosufficienti

ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti.

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno per soggetti non autosufficienti l'art 6.1 del RR 4/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

- *un ambiente sicuro e protesoico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;*
 - *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
 - *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
 - *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
 - *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
 - *spazio amministrativo;*
 - *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
 - *servizi igienici attrezzati:*
 - *2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;*
 - *3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
 - *un servizio igienico per il personale.*
- Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."*

Con Determinazione Dirigenziale n. Reg. generale 106 del 08/04/2016 ad oggetto "Autorizzazione al funzionamento centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza sede della struttura via Milano 70 Galatina" l'ambito territoriale sociale di Galatina rilasciava alla Società Cooperativa sociale "Nuovi Incontri" l'autorizzazione al funzionamento per un Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60 ter Reg. R. n.4/2007) **con dotazione di n. 20 posti ubicato Galatina (LE) alla Via Milano n. 70.**

Con pec del 31/01/2020 la Società Cooperativa sociale "Nuovi Incontri" presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la seguente documentazione:

- Certificato di agibilità Prot. n. 13670/04 del 08/09/2004;
- Attestazione a firma dell'Ing. Toma del 13/11/2015 con lo stesso dichiara che l'attività è esclusa da quelle ricomprese nel DPR 151 del 01/08/2011;
- Determinazione Dirigenziale n. Reg. generale 106 del 08/04/2016 ad oggetto "Autorizzazione al funzionamento centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza sede della struttura via Milano 70 Galatina";
- Elaborati planimetrici (Pianta piano Terra- Pianta Piano Primo) vidimate dall'Ing Toma;
- Relazione tecnica del 13/11/2015 a firma dell'Ing Toma;
- Denuncia di inizio attività del 27/02/2004 riguardante la "Realizzazione di tramezzi interni" e relativa relazione di asseverazione;
- N. 3 dichiarazioni sostitutive di certificazione a firma del legale rappresentante con cui lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di cui al RR 4 del 2019, l'affidamento della responsabilità sanitaria, il numero e le qualifiche del personale in organico, l'assenza di cause di decadenza, e di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante e dei soci titolari ai sensi dell'art 20 comma 2 lett E della LR 9 del 2017.

Con pec del 07/02/2020 la Società Cooperativa sociale "Nuovi Incontri" inviava dichiarazione in merito al

possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal RR 16 del 2019 e le griglie di autovalutazione della fase Plan.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava alla Società Cooperativa sociale *“Nuovi Incontri”* 20 posti ai fini della conferma dell’autorizzazione e 9 posti ai fini dell’accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che *“2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento.”*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava alla Società Cooperativa sociale *“Nuovi Incontri”* il numero dei posti già assegnati con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata dalla Società Cooperativa sociale *“Nuovi Incontri”* ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_4066 del 09/03/2021).

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto *“Attuazione dell’art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell’accreditamento”* la Regione dava attuazione all’art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell’accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con riferimento al Centro diurni per soggetti non autosufficienti di che trattasi provvedeva quindi ad assegnare ai fini dell’accreditamento ulteriori posti 11 oltre ai 9 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.

Con pec del 24/11/2021 la struttura provvedeva ad accettare gli 11 posti ulteriori assegnati.

Con nota prot. n. 85770 del 13/06/2022 acquisita al protocollo di questa Sezione al n AOO 183 8058 del 15/06/2022 **il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce** incaricato delle verifiche comunicava:

“A seguito di sopralluogo si è preso atto che l’immobile in uso dal centro diurno, per come riportato nella Planimetria a firma dell’Ing. Luciano Toma esibita in sede di sopralluogo, ha la seguente consistenza: ingresso, n. 2 vani attività, disimpegno, anti wc e wc uomini, zona riposo, corridoio, manip. Alimenti, wc donne, wc, spazio amministrativo, portico e giardino attrezzato. Vi è una scala in ferro posticciamente coperta in policarbonato e tubolari metallici che da portico collega ai locali al piano primo ove sono presenti: vano educatori con annesso wc n. 2 depositi prefabbricati.

Da una prima verifica sono state rilevate delle difformità ai locali; in particolare: il portico è stato attrezzato con scaffali, tavolini e sedie e risulta in parte chiuso con pannelli e porte scorrevoli in difformità alla destinazione indicata che doveva essere aperta in adiacenza al giardino attrezzato. Tale chiusura inficerebbe la naturale aereazione dei vani che affacciano su tale portico. Altre criticità inerenti i percorsi tramite scala sterna per raggiungere i vani al piano primo indicati quali vani educatori, wc e deposito sono state rilevate nel corso dell’accertamento, per la qual cosa trattandosi di difformità strutturali eventualmente sanabili in conformità

con lo strumento urbanistico locale, è stata chiesta con nota di prot. n. 118683 del 27/07/2021 al Sue del Comune di Galatina una verifica di conformità edilizia.

In data 28/03/2022 con nota di prot. n. 14226, il Sue del Comune di Galatina ha trasmesso l'esito delle verifiche effettuate presso il Centro diurno da cui si evince che, alcune opere sono realizzate in difformità alla CE n. 105/2003 e sanatoria del 07/05/2008 n. 2486 e vi può essere un potenziale pericolo per l'utilizzo del piano superiore dovuto alla mancanza di un parapetto. Per la circostanza il Comune riferisce che seguirà l'avvio di un procedimento da parte del Sue. (...omissis) La documentazione esibita dalla struttura in merito all'organico, più volte integrata, evidenzia carenze nelle attestazioni richiesta nel Modulo A. (...) Per quanto evidenziato, sulla base della documentazione acquisita unitamente a quella trasmessa dal Sue del Comune di Galatina, si rileva che non si ritengono soddisfatti i requisiti minimi e specifici previsti dal RR n. 5/2019".

Con successiva comunicazione del 22/06/2022 (ns protocollo n. AOO 183 8462 del 27/06/2022) la "Nuovi Incontri" Soc. Coop. Soc. contestava il contenuto del verbale di ispezione del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce e chiedeva il rilascio del provvedimento di accreditamento a favore della società "**limitando l'autorizzazione e/o accreditamento al numero di 15 (quindici) utenti**".

Con nota 13391 del 20/10/2022 ad oggetto "**Società Cooperativa Sociale Onlus "Nuovi Incontri" (P.IVA/CF: 04379370754) Centro diurno non autosufficienti sito in Galatina alla Via Milano n. 70 - Avvio del procedimento di cui all'art 14 COMMI 6, 7 e 8 della LR 9 del 2017"** questa Sezione avviava "il procedimento di cui all'art 14 comma 6 della LR 9 del 2017 diffidando il legale rappresentante della "Nuovi Incontri" soc. coop. Soc, entro e non oltre il termine di giorni 30 a decorrere dalla notifica della presente, a integrare le carenze strutturali ed organizzative rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviando alla Regione e allo stesso Dipartimento la seguente documentazione:

- *Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;*
- *Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- *Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;*
- *LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089;*
- *Comunicazione Unilav;*
- *Planimetria scala 1:100 corredata di relazione tecnica asseverata riportante superfici e destinazione d'uso dei singoli ambienti, datata e vistata dal Comune di Galatina cui compete la potestà autorizzativa corredata dalla dichiarazione della corrispondenza dello stato di fatto a quello di progetto;*
- *Attestazione di conformità urbanistico edilizia del progetto rilasciata dal Comune di Galatina."*

Con pec del 21/11/2022 la Società Nuovi Incontri, inoltrava nota con cui contestava la nota prot. n. AOO 183 13391 del 20/10/2022 trasmettendo documentazione tecnica relativa all'immobile sito in Via Milano n. 70, elenco nominativo di tutto il personale in carico, dichiarazioni sostitutive di certificazione di tutto il personale in carico, LUL, comunicazioni UNILAV.

Con pec del 02/01/2023 (ns protocollo n. AOO 183 243 del 05/01/2023) il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inoltrava nota prot. n. 535 del 02/01/2023 con cui all'esito di ulteriore valutazione chiedeva al Comune di Galatina di effettuare sull'immobile le verifiche di competenza previste dal DPR 380 del 2001 ed il legale rappresentante della Nuovi Incontri Soc Coop Soc ad inviare documentazione integrativa.

Con successiva pec del 15/02/2023 (ns protocollo n. AOO 183 3565 del 15/02/2023) il legale rappresentante della Nuovi incontri Coop Soc. facendo seguito alla nota del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce prot.

n. 535 del 02/01/2023, "al fine di migliorare gli spazi a disposizione degli utenti" **chiedeva il trasferimento definitivo di sede nello stesso Comune alla Via Montegrappa n. 151 bis.**

Con pec del 30/03/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 5254 del 31/03/2023 il Comune di Galatina inoltrava:

1. Nota prot. n. COMUNE DI GALATINA - c_d862 – 0014953;
2. Planimetrie nn. NI-01, NI 08, e NI 09 (acquisita al Comune di Galatina in data 28/03/2023 prot. n.0015628);
3. Elenco autocertificato del personale;
4. Modello di istanza;
5. Autocertificazione in merito al possesso alle apparecchiature in dotazione del centro diurno;
6. **Nota prot. n. n. COMUNE DI GALATINA - c_d862 – 0016017 del 30/03/2023 con cui il Responsabile del Sue attesta la conformità urbanistico edilizia dell'intervento;**
7. Nota del Comune di Galatina prot. n. - c_d862 – 0016137 del 30/03/2023;
8. Nota del Comune di Galatina prot. n - c_d862 – 0010118 del 27/02/2023;
9. Relazione Tecnico esplicativa rispetto a quanto disposto dall'Art.82 del DPR 380/01 -Progetto di manutenzione straordinaria e cambio destinazione da uso ufficio a Centro Diurno non autosufficienti in via Montegrappa n.151/bis a Galatina LE (n. prot. COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0015628 - 28/03/2023);
10. Nota del Comune di Galatina prot. n - c_d862 – 0010204 del 27/02/2023;
11. Relazione attività;
12. Contratto di Comodato del 22/11/2012 e scadenza 31/11/2023;
13. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal RR 5 del 2019;

Tenuto conto che

- la struttura con nota del 22/06/2022 (ns protocollo n. AOO 183 8462 del 27/06/2022) rinunciava a 5 posti dei 20 complessivamente autorizzati;
- con nota inoltrata in data 25/10/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 16780 del 25/10/2023 la struttura comunicava che la scelta di trasferimento era legata a garantire il mantenimento dei 20 posti di cui all'autorizzazione;
- dalla documentazione trasmessa, ed in particolare dall'Elaborato Planimetrico (NI -03) si evince che il centro diurno non autosufficienti situato in Galatina alla Via Montegrappa 151 bis, è dotato di spazi idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal RR 4/2019 per 20 posti;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Galatina in relazione all'istanza presentata dalla Nuovi Incontri società Cooperativa sociale per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune dalla Via Milano n. 70 alla Via Montegrappa n. 151 bis di un centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019, per n. 20 posti, denominato "Santa Rita "

con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Nuovi Incontri Cooperativa Sociale (P.Iva 04379370754) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La Nuovi Incontri società cooperativa sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di trasferimento inviata allo scrivente Servizio via pec in data 30/03/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2019 per centro diurno non autosufficienti;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Galatina, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Nuovi Incontri società cooperativa sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di centro diurno non autosufficienti si rinvia all' art 6.2 e 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Galatina protocollo@cert.comune.galatina.le.it
- Alla Nuovi Incontri società cooperativa sociale; (nuovincontricoopsoc@pec.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce;

Il presente provvedimento:

- a. Sarà pubblicato sul BURP;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro